

Mancata iscrizione alla Gestione separata: invio comunicazioni tramite “MyINPS” per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati | Per eventuali dubbi pronte FAQ

Con messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 (**di seguito riportato**), l’Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito all’iscrizione nelle gestioni separate per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori parasubordinati. Oltre alla pubblicazione delle [risposte alle domande più comuni \(FAQ\)](#), nel messaggio chiarito che la data effettiva di inizio attività e quella dell’accredito contributivo potrebbero non coincidere con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell’assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Per questo motivo, spiega l’Inps, è stato previsto l’invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l’assenza dell’iscrizione, così come prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l’applicazione “MyINPS” e tramite posta elettronica con l’invio di un messaggio “di invito” all’iscrizione stessa.

Il testo integrale del messaggio Inps n. 2535 del 6 luglio 2023, con oggetto: Lavoratori parasubordinati – Lavoratori autonomi professionisti cd. “Senza cassa” – Iscrizione dei

lavoratori alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – Invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l'assenza dell'iscrizione – Invio comunicazioni “MyINPS”.

L'iscrizione alla Gestione separata è un adempimento disciplinato dall'articolo 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che grava sia sui lavoratori per i quali l'obbligo contributivo alla medesima gestione è in capo al committente, c.d. lavoratori parasubordinati, sia per i soggetti che producono reddito da esercizio di attività di arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero i lavoratori autonomi professionisti.

In assenza di specifica istanza di iscrizione, la procedura informatica che gestisce i relativi dati registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nel flusso delle denunce Uniemens per i lavoratori parasubordinati o la data più remota inserita nella colonna “*periodo di riferimento*” sul modello F24 del versamento effettuato dal libero professionista.

Tuttavia, le suddette date potrebbero non coincidere con la data effettiva di inizio attività, cui è legata l'iscrizione alla Gestione separata e il relativo accredito contributivo, **con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell'assicurato**, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

Pertanto, è stato previsto l'invio di una comunicazione informativa ai soggetti interessati nella quale è evidenziata l'assenza dell'iscrizione, così come prevista dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 335/1995; tale comunicazione è resa nota mediante l'applicazione “MyINPS” e

tramite posta elettronica con l'invio di un messaggio "di invito" all'iscrizione stessa.

Nella medesima viene specificato che non è presente la domanda di iscrizione alla Gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, l'Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con "la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi" per i liberi professionisti e "la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati "per i parasubordinati.

Si segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale "parasubordinato" (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale "lavoratore autonomo professionista", **deve effettuare l'adempimento dell'iscrizione per entrambe le due tipologie**, cui corrispondono **due distinte posizioni anagrafiche** per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all'Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata INPS). In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l'iscrizione prevede in automatico l'apertura del "*Cassetto previdenziale per liberi professionisti*" attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

L'iscrizione può essere effettuata anche tramite un

intermediario.

Per facilitare la risoluzione di eventuali dubbi o problemi riscontrati, [nell'Allegato n. 1 sono riportate le risposte alle domande più comuni \(FAQ\).](#)